

STATUTO ACI SERVICE SRL

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata “ACI SERVICE Srl”. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato; conseguentemente compete ai soci il diritto di recesso dalla Società, ai sensi di legge, diritto che potrà essere esercitato in ogni momento con preavviso di un anno, a mezzo comunicazione inviata all’Organo amministrativo con lettera raccomandata A/R o tramite messaggio di posta elettronica certificata.

La Società è strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobile Club di Catania e degli altri Enti pubblici partecipanti al capitale sociale; la Società opera in regime di *in house providing*; la stessa è pertanto soggetta al “controllo analogo” da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, del presente Statuto e del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Catania.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Catania, all'indirizzo comunicato al Registro delle imprese a norma dell'art. 111 terdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia \ Città Metropolitana di Catania ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di € 10.400,00 diviso in quote a norma di Legge. Il capitale sociale della Società è interamente detenuto dall’Automobile Club di Catania. Possono essere soci esclusivamente le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1.comma 2 del Dlgs 165/2001, i loro consorzi e associazioni.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere

l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci ove esistente, o quello risultante presso il R.I..

Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale sociale che esercitano su di essa il controllo analogo, anche in forma congiunta, ed ha ad oggetto l'esercizio delle seguenti attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici partecipanti al capitale sociale:

1) la AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Catania o degli altri Enti Pubblici Soci, ed in tale ambito potrà svolgere:

- Servizi di esazione e assistenza tributaria in materia di tasse automobilistiche;
- Servizi di acquisizione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI e agli Automobile Club;
- Servizi di emissione licenze ACI Sport;

- Servizi di assistenza per le pratiche automobilistiche che l'Automobile Club di Catania e gli altri Enti pubblici partecipanti effettuano verso gli utenti privati, aziende ed altri operatori professionali nei settori dell'automotive al fine di favorire lo sviluppo della mobilità;
- Ogni altro servizio e/o attività tecnica, amministrativa, tributaria, stradale per conto dell'AC di Catania accessorio e/o ausiliario a quelli riportati nei punti precedenti, finalizzato allo sviluppo della mobilità, della sicurezza stradale e dell'educazione dei conducenti gli autoveicoli;
- Servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali e amministrative dell'Automobile Club Catania e degli Enti pubblici soci;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- assistenza all'utenza, anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Catania o degli altri Automobile Club Soci e in quanto titolare di licenza ex L.264/91, per l'espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie nonché per la riscossione ed assistenza dei mezzi di trasporto;
- promozione dell'attività sportiva automobilistica ai sensi dell'art.4 lett. e) dello statuto dell'ACI e degli Automobile Club;
- promozione e sviluppo del turismo nazionale ed internazionale ai sensi dell'art.4 lett. d) dello Statuto dell'ACI e degli Automobile Club, fornendo l'assistenza necessaria ai soci e all'utenza, in aderenza ai progetti istituzionali della Federazione ACI;
- formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La Società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La Società opera nel rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e funzionamento.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Catania e dagli eventuali altri soci pubblici.

La Società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La Società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

Art.5) Trasferimento quote e diritto di prelazione

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili esclusivamente agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art.6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

Art.7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora sia sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri

soci;

L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

Art. 8) Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) o Revisore Legale. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta i soci della Società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto e delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo.

Sono riservate alla esclusiva competenza dei soci, mediante deliberazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 10, le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;
- 3) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;

6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 10), con le maggioranze ivi indicate;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 10) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno cinque

giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci ove esistente, o quello risultante presso il R.I.. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 9), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 11) Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o, in presenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che tengano tuttavia conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

L'organo amministrativo, nominato dall'assemblea, dura in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il suo mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. In seguito alla scadenza del suo mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al Dlgs n.39/2013.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

In caso di Amministrazione collegiale, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 12) Amministrazione e controllo analogo

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo le competenze attribuite all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 9) del presente statuto e ferme rimanendo le procedure autorizzative previste per le operazioni definite "rilevanti" dal Regolamento di Governance dell'Automobile Club nonché i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

L'organo amministrativo esercita inoltre, a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento di Governance e delle direttive dell'AC. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento di Governance e con le direttive emanate dall'AC;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'AC espressi dal Piano della Performance dell'ACI e degli AA.CC., le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, esamina e approva i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dal presidente, dall'amministratore delegato o, ove previsto dallo Statuto, dal direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e

comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate delle Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal presidente, dall'amministratore delegato o, ove previsto dallo Statuto, dal direttore generale; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto al budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali dell'AC sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al Titolo 8 del Regolamento di Governance dell'AC;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che il presidente, l'amministratore delegato o, ove previsto dallo Statuto, il direttore generale, ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci, contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali ed ulteriori strumenti di governo

societario con quanto disposto dal Regolamento di Governance e dalla normativa applicabile;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- assicura un adeguato flusso informativo secondo le procedure previste dal Regolamento di Governance dell'AC e, per quanto attiene al controllo analogo, dall'art. 13 del presente Statuto.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Art.13) Modalità di esercizio del controllo analogo

Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Governance delle società partecipate dagli Automobile Club, i soci esercitano sulla Società, controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul

raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo “ex ante” è esercitato dai soci in fase di pianificazione ed elaborazione del budget anche con le modalità e le procedure di cui al Titolo 6 del predetto Regolamento di Governance. La Società presenta, unitamente al budget, il piano delle attività riportando nello stesso il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto dell'affidamento da parte dell'Automobile Club (di seguito AC) con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il budget nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro.

La Società è tenuta a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa, alle eventuali direttive emanate dall'AC socio in forza del vigente “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese” adottato dall'AC socio ai sensi della L.125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra i soci e la Società in house volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite all'art. 6.3 del predetto Regolamento di Governance, la coerenza tra budget delle società e report economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, la coerenza tra piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici nonché il mantenimento degli standard qualitativi e i livelli di servizi prefissati.

Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al Titolo 8 del predetto Regolamento di Governance per le operazioni qualificate “rilevanti”.

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre trasmettere semestralmente al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione degli AA.CC. soci un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Consiglio Direttivo del socio AC può, su segnalazione del Direttore, inibire all'organo amministrativo della Società in house il perfezionamento di atti e negozi giuridici e di porre in essere attività che lo stesso ritenga contrari

all'interesse del socio AC. Il Presidente del socio AC infine può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società in house.

Il controllo ex post è esercitato dal socio AC sulla Società in house attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo del socio AC almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società in house per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante del socio AC nell'Assemblea della predetta Società;

- il conto economico annuale suddiviso per centro di costo e con evidenza dei costi diretti e indiretti è trasmesso al socio AC dalla Società in house, al termine di ciascun esercizio;

- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi ai servizi resi dalla Società in house al socio AC in forza dei contratti di servizio, è trasmessa dalla Società al Direttore del socio AC, al termine di ciascun esercizio, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività rispetto al piano con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;

- i rapporti annuali sulle forniture di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi al Direttore del socio AC, al termine di ciascun esercizio.

In presenza di una pluralità di soci partecipanti al capitale sociale, viene istituito un organismo di controllo analogo congiunto composto da un membro per ciascun socio partecipante, il quale esercita le funzioni di controllo analogo riportate nel presente articolo.

Art. 14) Organo di controllo o revisore

L'Assemblea nomina un organo di controllo in forma collegiale o monocratica o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 11) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco o di revisore è subordinata all'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al Dlgs.39/2013.

La revisione legale dei conti sulla Società può essere affidata all'organo di controllo o al revisore.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 15) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 16) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 6) del presente statuto.

Art. 17) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 18) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

Sede dell'arbitrato sarà in Catania.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

Acicastello 08 luglio 2020